Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Caravaggio"

Viale C.T. Odescalchi 75 - 00147 Roma

Sedi **Liceo Artistico**: V.le C.T. Odescalchi 75 -V.le Oceano Indiano 62/64 - Via A. Argoli 45

Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078

XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.edu.it

Circ. n. 96

Roma, 18 gennaio 2021

Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA

Sedi tutte

Oggetto **: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

In occasione del rientro in presenza degli studenti si rammentano, a tutto il personale, gli obblighi in materia di vigilanza degli alunni.

Premessa

Com'è noto alle SS. LL., la vigilanza degli alunni fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe CINQUE MINUTI prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La mancata presenza degli insegnanti interessati non solo costituisce una violazione dell'orario di servizio, ma potrebbe comportare conseguenze di natura civile e penale in caso di eventuali incidenti degli alunni. A tal fine, i docenti che fossero impediti da validi motivi a raggiungere puntualmente la sede scolastica, sono tenuti ad avvertire entro **le ore 7.55 la Segreteria e la Vicepresidenza**. Sarà così possibile affidare la vigilanza ai docenti a disposizione (che devono presentarsi a scuola, come gli altri colleghi, cinque minuti prima delle lezioni) oppure al personale ausiliario.

In caso di ritardato arrivo di un docente, i colleghi delle classi vicine, i collaboratori del D.S. e lo stesso personale ausiliario si preoccuperanno di trovare adeguate forme di vigilanza. Il docente eventualmente in ritardo avrà cura di fornire in breve tempo la giustificazione.

L'obbligo di sorveglianza degli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile. In tali ipotesi, l'insegnante si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha inoltre carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici (vedi Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

Vigilanza durante l'attività didattica

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza degli alunni fino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o delle attività pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza.

Anche al fine di evitare ogni discontinuità nella vigilanza, **tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio**.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine, avendo particolare riguardo alla posizione dei banchi che devono rispettare la segnaletica di terra apposta in conformità alla normativa anticovid.

Uscita dall'aula degli studenti durante le lezioni

L'insegnante consente allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario.

Non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, fatta eccezione per casi SERIAMENTE motivati. Anche in relazione alle norme di sicurezza inserite nei protocolli per il contenimento di rischio di diffusione del covid, il docente annoterà sul registro l'orario di uscita, il motivo e l'orario di rientro.

Nel caso in cui si verificasse la presenza immotivata di alunni nei corridoi o negli atri, i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire il docente presente in classe, i collaboratori del d. s. o il dirigente scolastico.

Cambio d'ora

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Il docente che ha terminato il proprio orario di servizio rimane in classe, assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva e, in caso di prolungato ritardo da parte di quest'ultimo, provvede ad affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza ai collaboratori del D.S. o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^ ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.

Vigilanza durante la ricreazione

Com'è noto alle SS. LL., il CCNL stabilisce che per il personale insegnante che opera per la vigilanza degli alunni durante il periodo della ricreazione, il tempo impiegato nella predetta attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Conseguentemente, i docenti nella cui ora di lezione ricade il tempo della ricreazione, saranno tenuti ad assicurare la vigilanza della propria classe.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti, anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo.

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla circostanza che è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi

Ingresso e uscita degli studenti dall'Istituto

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio nel turno, vigilino il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

I collaboratori scolastici assicureranno la presenza costante di una unità all'ingresso principale dell'Istituto.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.

Nessun estraneo può entrare in Istituto senza autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori. I collaboratori scolastici non lasceranno mai incustodite le porte di ingresso e assicureranno una costante e attenta vigilanza.

Misure legate all'emergenza epidemiologica e disposizioni finali

In considerazione delle esigenze legate all'emergenza epidemiologica, onde assicurare il distanziamento tra gli alunni nei turni d'ingresso di volta in volta disposti, secondo quanto stabilito dalle autorità locali, e onde evitare situazioni di assembramento, **è richiesto ai docenti in servizio nei due turni (ore 8.00 e ore 10.00 rispettivamente) di coadiuvare il personale ATA nella distribuzione delle mascherine e nel far defluire gli studenti verso le rispettive aule.**

Inoltre è richiesto ai docenti di prestare particolare attenzione, all'interno delle aule, affinché siano rispettate le misure di sicurezza e i distanziamenti imposti dalla normativa, invitando gli studenti a non spostare i banchi rispetto alla segnaletica di terra che ne definisce la posizione, quindi assicurandosi che la mascherina sia indossata durante tutto il tempo di permanenza a scuola, finché tale disposizione è resa obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Infine occorre vigilare affinché non si creino assembramenti di alcun tipo nei diversi spazi dell'edificio scolastico di competenza.

La verifica del rispetto delle disposizioni di cui sopra è affidata ai docenti:

prof. Leone, prof.ssa Toms (collaboratori DS);

prof.ssa Cospito, prof. Ferruti, prof. ssa Santinelli (Responsabili di Plesso)

e per il personale ATA alla dott.ssa Faustina Cassano (DSGA)

Nel confidare sulla preziosa collaborazione di tutto il personale, si raccomanda una scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Il dirigente scolastico
Prof. ssa Adele Bottiglieri
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)